

XIX CONGRESSO NAZIONALE UIL 2 - 4 LUGLIO 2026



Roma lì 22 aprile 2026

A TUTTE LE STRUTTURE UIL

Oggetto: Circolare UIL - Legge 20 aprile 2026, n. 50 – Articolo 30, comma 11 (Fondo per le vittime dell'amianto nei cantieri navali)

Ieri è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento contiene l'articolo 30, comma 11, che interviene sulla disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto riferito ai cantieri navali.

Quadro normativo e finalità del Fondo

L'articolo 30, comma 11, interviene sulla disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e, in caso di decesso, dei loro eredi.

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Ambito di operatività

La disposizione chiarisce l'ambito di operatività del Fondo, disciplina l'utilizzo delle risorse già stanziare e definisce le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande e di erogazione degli indennizzi.

Per l'anno 2026 l'ambito applicativo viene ampliato, prevedendo l'erogazione degli indennizzi in favore di tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa presso cantieri navali, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, nonché, in caso di decesso, dei loro eredi.

Soggetti beneficiari

Il Fondo è destinato ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative ai benefici in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria e di maggiorazione contributiva ai fini pensionistici.

In caso di decesso del lavoratore, le prestazioni sono riconosciute ai suoi eredi.

Accesso delle società titolari dei cantieri navali

La normativa consente l'accesso al Fondo anche alle società titolari dei cantieri navali.

Tali società possono beneficiare delle risorse a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori, in assenza di manleve o garanzie pubbliche originarie.

Disciplina per le annualità 2023-2025

Per gli anni 2023, 2024 e 2025, i requisiti di accesso e i criteri di liquidazione degli indennizzi sono stati definiti dai decreti ministeriali del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024.

I decreti hanno individuato come beneficiari i lavoratori, gli eredi e le società coinvolte in sentenze esecutive o verbali di conciliazione aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da esposizione all'amianto.

Aggiornamento dei decreti attuativi

Per dare attuazione all'ampliamento dell'ambito di operatività del Fondo per il 2026 è previsto l'aggiornamento dei decreti ministeriali del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024 con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti di spesa.

Modalità di erogazione degli indennizzi

Le risorse impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono utilizzate secondo un ordine di priorità definito dalla norma.

Le domande relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della disposizione sono liquidate entro tre mesi.

Per gli anni 2024 e 2025 i termini e le modalità di presentazione delle domande sono demandati al decreto di aggiornamento; l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dalla sua adozione.

Per il 2026 il riparto delle risorse avviene in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili.

Conclusioni

Come UIL avremmo atteso dal Governo un'impostazione radicalmente diversa. Sarebbe stato necessario intervenire sul Fondo Vittime Amianto (FVA) rafforzandone la dimensione generale e universalistica, attraverso un incremento delle risorse non legato a singoli comparti produttivi. L'assetto attuale, invece, costruito in modo tale da favorire le società partecipate pubbliche dei cantieri navali, consente loro di ridurre l'onere economico derivante da risarcimenti già definiti con sentenze esecutive o accordi conciliativi.

Da anni, infatti, lavoratrici e lavoratori attendono una riforma effettiva del Fondo Vittime Amianto (FVA) che assicuri criteri chiari e omogenei di riconoscimento, basati su universalità ed equità, e che garantisca indennizzi e diritti certi a tutte le persone colpite da patologie asbesto-correlate, nonché ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a causa dell'esposizione all'amianto, senza la necessità di lunghi e onerosi percorsi giudiziari.

Cordiali saluti